



COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA  
PROVINCIA DI PISA



Ordinanza n. 07  
del 24/01/2009

**Regolamentazione temporanea della circolazione stradale.**

**Istituzione di cantiere mobile la Strada Comunale di Miemo – tratto tra - bivio per Loc.Montevignoli a cantiere “Pala eolica” n. 6. – REVOCA ORDINANZA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Visto** che la ditta Gespi, con lettera datata 23/01/2009, protocollata da questo Ente in data 24/01/2009, ha comunicato l'impossibilità ad eseguire i lavori per lo scavo e la posa dei cavi di collegamento degli aerogeneratori, garantendo un'ora di apertura giornaliera della strada, con conseguente richiesta di revoca dell'ordinanza n. 5 del 19/01/2009;

**Vista** l'ordinanza n. 5 del 19/01/2009, prima citata;

**Sentito** il parere dei competenti uffici comunali;

**Ritenuto** pertanto necessario adottare i provvedimenti occorrenti al regolare ripristino della circolazione veicolare, in considerazione che le motivazioni per cui è stata emanata la propria precedente ordinanza n. 5/2009 sono decadute, in considerazione del fatto che i lavori di cui sopra non verranno svolti secondo le modalità ed i tempi richiesti precedentemente;

**Visti** gli artt. 3, 5 e 6 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285;

**Visto** il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada " approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495;

**Visto** il provvedimento sindacale n.48 del 16/04/2008, con il quale si nomina il Dott. Paolo Di Carlo Responsabile dei Servizi in cui è strutturato il Comune di Montecatini Val di Cecina;

**ORDINA**

1. Con effetto immediato e per le ragioni in premessa indicata, la revoca dell'ordinanza n. 5 del 19/01/2009.
2. E' fatto carico alla ditta richiedente di rimuovere immediatamente la segnaletica installata.
3. A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in alternativa entro 120 gg. può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato.
4. In relazione al disposto dell'art.37, comma 3, del D.Lgs. 285/92, nel termine di sessanta giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art.74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.495/1992;
5. Il personale dell'ufficio di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.
6. A norma dell'art. 8 della Legge n° 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è l'Istruttore Direttivo di P.M Davide Bartolini.
7. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.
8. La presente ordinanza sarà portata a conoscenza della cittadinanza mediante i consueti modi di diffusione.
9. La presente ordinanza è trasmessa, all'ufficio Tecnico Comunale e al Comando Stazione Carabinieri di Ponteginori.

Dalla Residenza Comunale, li 24/01/2009



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Dott. Paolo Di Carlo)